

Avvocati al tuo fianco



Le NEWS di Avvocati al Tuo Fianco
GENNAIO 2017

Associazione Consumatori
Avvocati al Tuo Fianco
Via Antelao 1 - 21100 Varese (VA)

Tel. 0332 15 63 491
Fax 0332 15 63 492

N. Verde 800 91 31 81

La responsabilità medica

Se il medico sbaglia la cura o l'operazione il paziente può chiedere il risarcimento citando in giudizio sia l'ospedale (o la clinica privata) sia direttamente lo stesso professionista.

Dovrà solo dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa dell'intervento. Spetterà invece al medico provare di non avere colpe. Il termine per chiedere il risarcimento è di 10 anni da quando il paziente si è accorto del danno.

La giurisprudenza si è infatti assestata su questo punto. Mentre esiste un rapporto contrattuale tra la struttura ospedaliera o la clinica e il paziente e in caso di danni emerge chiaramente una responsabilità contrattuale dell'erogatore del servizio, nel rapporto tra medico e paziente non esiste un contratto ma ugualmente può sussistere una responsabilità civile extracontrattuale qualora l'avente diritto non riceva le giuste indicazioni e venga di conseguenza danneggiato.

In giuridichese diremmo quindi che ora la giurisprudenza prevede espressamente l'estensione del regime della responsabilità contrattuale anche nel rapporto tra medico e paziente (rapporto in cui un contratto non c'è). Ma vediamo nella pratica cosa vuol dire quanto appena affermato.

Il rapporto tra ospedale e paziente

Quando ci sottoponiamo a un intervento chirurgico o a un trattamento curativo, noi stipuliamo un contratto con la struttura sanitaria, e non col medico. Quindi, dal punto di vista giuridico, la nostra controparte è l'ospedale o la clinica privata a cui ci siamo rivolti. Essa ha determinati obblighi nei nostri confronti, a seconda dei casi (si pensi alle prestazioni cosiddette «alberghiere»: stanza, letto, pasti, medicinali ecc.). Quindi, in tutti i casi in cui l'ospedale (o la clinica privata) ci procura un danno perché non ha provveduto (o ha provveduto male) a questi doveri, potremo chiedere il risarcimento.

Lo stesso potrà avvenire quando i responsabili del pregiudizio sono i dipendenti della struttura stessa. Quest'ultima, infatti, risponde per i fatti commessi dal personale che ci lavora (medici, infermieri, ausiliari) [1].

Il rapporto tra medico e paziente

Al contrario di quanto avviene con l'ospedale, tra medico e paziente non esiste alcun contratto. Tuttavia, la Cassazione ormai unanimemente afferma che, anche se non c'è un contratto scritto, vi è un «contratto di fatto». In pratica, il medico ha una serie di obblighi nei confronti del paziente ed è tenuto ad adempierli come avviene in qualsiasi rapporto contrattuale. Si parla, a questo proposito, di «contatto sociale»: tra medico e paziente si instaura una relazione particolare, in cui il professionista ha precisi doveri verso la persona che è tenuta a curare (dovere di informazione sulla natura e i rischi dell'intervento, dovere di eseguire correttamente l'operazione e così via).

Anche se non c'è un documento scritto, quindi, possiamo chiedere il risarcimento al medico nello stesso identico modo in cui possiamo chiederlo alla struttura: con l'ospedale c'è un contratto vero e proprio; con il medico c'è un contratto di fatto [2]. Le norme di legge che si andranno ad applicare sono quindi le medesime: andiamo ad analizzarle.

A chi spetta provare la colpa del medico?

Ora, secondo la legge esistono due tipi di responsabilità:

la responsabilità contrattuale, le cui norme si applicano quando c'è un contratto;

la responsabilità extracontrattuale, che sussiste quando un soggetto subisce un danno, ma non esiste un rapporto contrattuale con la persona che gliel'ha procurato [3].

Le norme che si applicano per queste due tipologie di responsabilità sono diverse. Ad esempio, in caso di responsabilità extracontrattuale si può chiedere il risarcimento entro 5 anni dal verificarsi del danno; viceversa, per quella contrattuale il termine è di 10 anni. Senza dilungarci su questioni prettamente giuridiche, vediamo cosa accade in ambito di responsabilità medica. Come abbiamo affermato, sia per il medico che per la struttura sanitaria si tratta di responsabilità contrattuale. Andiamo quindi ad analizzare cosa dice la legge in merito a questo tipo di responsabilità: prima di tutto, a chi spetta provare la colpa del medico?

Secondo la legge, quando chiede in giudizio il risarcimento del danno, il paziente ha solo l'onere di:

dimostrare che è stato proprio quel medico a curarlo od operarlo;

allegare il danno patito (cioè provare di aver subito un pregiudizio).

Viceversa, spetterà al medico il più difficile onere di dimostrare l'assenza di un suo errore e, quindi, di una sua colpa [4].

Ad esempio, ci sottoponiamo a un intervento nel corso del quale il sanitario commette uno sbaglio: questo ci causa una patologia che prima non esisteva oppure non migliora le nostre condizioni (che sono la causa per cui ci siamo operati); potremo quindi essere costretti a subire una nuova operazione e a sostenere ulteriori costi, oltre a nuovi rischi per la nostra salute. In questo caso, rivolgendoci al giudice, potremo chiedere il risarcimento affermando che ci siamo rivolti a quella determinata struttura, che ci ha operati quel determinato medico e, infine, che abbiamo subito un determinato danno. Dimostrare la colpa del medico non spetta al paziente: sarà il professionista a dover provare di non aver commesso un errore [5].

Attenzione però, perché se l'operazione era particolarmente complessa (ad esempio se non è mai stata effettuata prima in campo sanitario), il medico risponde del danno solo in caso di colpa grave: quindi, può essere condannato al risarcimento esclusivamente se ha commesso un errore importante [6].

Entro quando si può chiedere il risarcimento?

Il paziente può chiedere il risarcimento del danno per responsabilità medica entro 10 anni. La prescrizione infatti, come in tutti i casi di responsabilità contrattuale, è decennale [7]. Ma da quando decorre questo periodo di tempo? La Cassazione [8] afferma che i 10 anni non partono da quando si è verificata la lesione, ma dal momento in cui il paziente avverte l'esistenza del danno riconducibile all'errore del medico.

A chi va chiesto il risarcimento?

Il paziente ha facoltà di chiedere il risarcimento sia direttamente al medico sia alla struttura ospedaliera in cui egli opera. Si tratta infatti di una responsabilità solidale: significa che entrambi sono obbligati a risarcire l'intero danno. Alla legge non interessa chi paga, ma chi lo fa deve farlo integralmente (non esiste quindi un riparto interno di quote risarcitorie).

Ovviamente, specie se si tratta di una somma considerevole, sarà comunque conveniente chiamare in causa la struttura, dato che il professionista difficilmente sarà in grado di soddisfare le richieste economiche con il suo patrimonio personale. In ogni caso, se la struttura sanitaria paga, potrà poi rivalersi sul sanitario che ha concretamente causato il danno [9].

Ci si può rivalere sull'assicurazione?

In tema di responsabilità medica, accade spesso che le somme richieste a titolo di risarcimento siano abbastanza elevate. Sia il medico sia la struttura sanitaria possono trovarsi nelle condizioni di non riuscire a coprire l'intero importo: ben può accadere quindi che il paziente danneggiato non riceva il denaro domandato, a causa del patrimonio limitato di chi è tenuto a pagare. A questo proposito dunque, sarebbe utile chiamare in causa l'assicurazione che copre questo tipo di danni sia per il professionista che per l'ospedale.

Tuttavia, ad oggi l'assicurazione obbligatoria per i medici non è ancora attiva, se non con alcune eccezioni. In particolare, le strutture sanitarie pubbliche hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza che copra gli errori dei sanitari, ma solo per i casi di colpa lieve del professionista. Per gli errori gravi, al contrario, non esiste l'obbligo di avere l'assicurazione. Per quanto riguarda i medici privati poi, il noto decreto Balduzzi [10] ha introdotto l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per coprire i rischi di errori. Tuttavia, quest'obbligo non è concretamente entrato in vigore, in quanto si aspettano ulteriori provvedimenti normativi che ne diano attuazione (per un approfondimento, si veda l'articolo *Il medico deve per forza avere l'assicurazione?*).

In pratica, bisogna concludere che se esiste una polizza assicurativa, questa deve essere senz'altro portata a conoscenza del paziente al momento della firma del consenso informato: egli ha il diritto di sapere se l'ospedale o il medico sono assicurati e di conoscere gli estremi della polizza stessa. In questo modo, qualora si dovesse subire un danno per un errore del medico, ci si potrà rivalere sull'assicurazione e avere la sicurezza di ottenere l'integrale risarcimento richiesto.

venerdì 20 gennaio 2017 • l'eco del varesotto

Avvocati al tuo fianco

E' stata fondata a Varese l'associazione consumatori "Avvocati al tuo fianco", che proprio nella città giardino ha deciso di stabilire la propria sede nazionale, situata in via Antelao.

L'associazione "Avvocati al tuo fianco" ha aperto diverse sedi sul territorio nazionale, è senza scopo di lucro ed è nata per tutelare i consumatori. Il gruppo di professionisti-avvocati affronta diverse problematiche con una pre-analisi della situazione, affidata a legali in base a competenze specifiche per materia.

Dopo uno studio accurato della problematica si stabilisce insieme al consumatore la strategia da adottare. I casi più trattati e dove si verifica maggiore richiesta di assi-

stenza riguardano il risarcimento da sinistri stradali, contestazione di bollette o fatture, problemi condominiali, vertenze in materia di diritto del lavoro e diritto di famiglia. Punto di forza del sodalizio è la missione intrapresa per opporre azioni di usura bancaria e anatocismo che possono affliggere mutui, prestiti, finanziamenti e conti corrente.

Per informazioni visitare il sito web www.avvocatituoofianco.org oppure è a disposizione dei consumatori il numero verde gratuito 800-913.181.

Claudio Ferretti

Per la Cycling Sport Promotion quella che va ad iniziare è una stagione di importanti appuntamenti per tifosi e appassionati di ciclismo della provincia di Varese. Donne, uomini, giovani e bambini; un po' tutti avranno la loro opportunità di un palcoscenico agonistico di valore mondiale e nazionale.

I primi appuntamenti riguardano il ciclismo femminile che domenica 19 marzo ha in programma due eventi, sempre più patrimonio del ciclismo internazionale: il 19° "Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio" pro-

Un forestale per la Comunità Montana

A.C. - La Comunità Montana Valli del Verbano (CMVV) ha pubblicizzato sul proprio sito istituzionale (www.vallidelverbano.va.it) l'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato per 1 anno di un impiegato forestale IV livello, C.C.N.L. addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agricola.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2017 all'ufficio

protocollo della Comunità Montana ubicato presso la sede di Cassano Valcurvia, in via Provinciale 1140.

La prova selettiva si svolgerà il giorno 6 febbraio alle ore 10.00 presso la sede della Comunità Montana. Sul sito di CMVV sono riassunti i dettagli del bando. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico, Geom. Danilo Bevilacqua, tel. 0332/991.001 interno 0120 o all'indirizzo e-mail danilo.bevilacqua@vallidelverbano.va.it

La stagione 2017 della Cycling Sport Promotion

ratori sabato 29 aprile allestiranno il "Trofeo Corri per la Mamma - Trofeo G. Giucoli - Coppa dei Laghi - Trofeo Almar" gara nazionale Under 23 che promette grandi emozioni come le due edizioni della Coppa delle Nazioni, organizzate negli ultimi anni. Il giorno dopo, domenica 30 aprile, a completare un favoloso week end in bicicletta, sullo stesso circuito si svolgerà il "7° Trofeo Da Moreno - memorial Ersilio Ferrario" per corridori juniores.

Marzo ed aprile, dunque, saranno i mesi più impegnativi della Cycling Sport Promotion; mesi precedenti dall'attività di promozione della mobilità ciclistica nelle scuole del territorio. Da

maggio in poi altri eventi, per i più giovani: "Come sempre allestiremo eventi importanti - ha spiegato il presidente Mario Minervino - grazie ai miei collaboratori ma soprattutto grazie alle Istituzioni e agli sponsor che non ci fanno mai mancare il loro sostegno. Sono tutti molto entusiasti dell'attività che svolgiamo con tanto impegno; tanti hanno compreso il valore del ciclismo, non solo dal punto di vista sportivo, ad iniziare dalle Amministrazioni Comunali di Cittiglio e Taino. Si è formato un bellissimo tandem tra queste due cittadine e noi siamo molto felici di poter allestire eventi così importanti in un territorio così accogliente".

**Vuoi abbonarti a
l'eco del varesotto?
Telefonaci!
0332/543909
Invieremo il giornale
direttamente a casa tua!**

glia Roggiano

gonista attivo ed al centro di un insegnamento basato sulla crescita umana e culturale che ne sviluppa potenzialità e positività per creare relazioni sincere e forti con gli altri e che sa

Sei nato nel 1951 o nel 1952? Rivendica il tuo diritto alla pensione anticipata con salvacondotto!

Pensione anticipata con salvacondotto per i nati nel 1951 e 1952 possibile anche se lavoratori disoccupati: i nuovi chiarimenti dell'Inps.

E' stata finalmente sanata dal Ministero del Lavoro e dall'Inps l'interpretazione distorta della disposizione contenuta nella Legge Fornero relativa a questa materia dando così accesso al salvacondotto a tutti gli aventi diritto.

L'interpretazione datane fino ad oggi infatti bloccava l'accesso alla pensione a tutti coloro che non risultavano occupati come dipendenti al 28 dicembre 2011.

Con questa nuova linea adottata dalle autorità competenti invece **la pensione con 64 anni di età, può essere raggiunta a prescindere dal requisito occupazionale.**

Naturalmente è necessario essere in possesso anche di altri requisiti per ottenere il beneficio del cosiddetto salvacondotto.

Cerchiamo di capire bene in cosa consiste quest'agevolazione previdenziale e chi può beneficiarne, alla luce degli ultimi chiarimenti dell'Inps.

Salvacondotto per la pensione: che cos'è?

Il cosiddetto salvacondotto è un beneficio che consente di pensionarsi a 64 anni di età (64 anni e 7 mesi, nel 2016, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita), senza penalizzazioni, per coloro che sono nati sino al 31 dicembre 1952. Per beneficiare del salvacondotto, però, è necessario possedere:

- **almeno 35 anni di contributi** al 31 dicembre 2012, per gli uomini;
- **almeno 20 anni di contributi** al 31 dicembre 2012, per le donne.

Inoltre, possono ottenere l'agevolazione i soli dipendenti del settore privato.

Al contrario la vecchia circolare Inps finora in vigore, prevedeva che potessero godere del salvacondotto soltanto coloro che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Come anticipato, questa previsione, però, derivava da un'interpretazione non corretta della Legge Fornero, nel punto in cui disponeva i requisiti necessari per accedere al salvacondotto.

Attualmente invece, l'Inps, allineandosi con il Ministero del lavoro, ha chiarito che il beneficio si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del 31 dicembre 2012:

- se uomini, risultassero in possesso del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di anzianità con le quote, con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato;
- se donne, risultassero in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, cioè pari a 20 anni, con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato.

Cosa significa esattamente?

In parole povere, **le donne**, anche se non occupate come dipendenti al 28 dicembre 2011, possono pensionarsi col salvacondotto con gli ordinari requisiti, cioè col possesso di 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012, purché si tratti di contributi da lavoro dipendente svolto nel settore privato.

Gli uomini, invece, se non occupati come dipendenti al 28 dicembre 2011, oltre a soddisfare il requisito di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 devono anche possedere, alla stessa data, la quota allora richiesta per pensionarsi, intesa come somma di età e contributi (nel 2012 la quota richiesta era 96). Tutti i contributi, anche in questo caso, devono derivare da lavoro dipendente nel settore privato.

Quali contributi sono dunque esclusi?

Sono dunque esclusi i contributi volontari, i contributi figurativi maturati per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, i contributi da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Salvacondotto per la pensione: i lavoratori autonomi possono accedere?

Se si possiedono, oltre ai contributi da lavoro dipendente nel settore privato, anche contributi da lavoro autonomo, come quelli accreditati presso la gestione Artigiani e commercianti, questi possono essere contati ai fini del salvacondotto, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 l'interessato risulti occupato come dipendente del settore privato.

In caso contrario, vale quanto esposto nel precedente paragrafo: bisogna, cioè, raggiungere l'anzianità contributiva richiesta con i contributi da lavoro dipendente del settore privato, nel caso in cui non si risulti occupati (come lavoratori subordinati del settore privato) al 28 dicembre 2011.

Se avete dubbi circa la vostra posizione contributiva e l'eventuale diritto al salvacondotto, non esitate a contattarci e ricordate che in materia di pensioni siamo in grado di operare anche come CAF e Patronato: tel. 0331 15 63 491 oppure n. verde 800 91 31 81.



Ti piace l'idea della pensione anticipata?

Verifica se ne hai diritto!

Che cosa è l'usura bancaria e il brutto effetto che ha sui mutui

Tan, Taeg, Tegm, tasso di mora: una miscela di interessi che, se supera la soglia stabilita ogni trimestre, sconfina nell'usura.

Secondo la legge l'usura è un reato che si verifica quando la banca o la finanziaria applicano a prestiti, finanziamenti e mutui un tasso di interesse superiore al tasso soglia stabilito trimestralmente dalla Banca d'Italia. Il tasso soglia è il tasso massimo applicabile e Banca d'Italia lo fissa ogni tre mesi stabilendo 2 valori: uno per il mutuo a tasso fisso e l'altro per il mutuo a tasso variabile.

Quando questi due valori vengono superati ecco che il cliente può fare leva sulla banca o sulla finanziaria per ottenere **una correzione della rata mensile** oppure può addirittura **tentare di ottenere il rimborso degli interessi pagati in eccesso** al quale avrebbe effettivamente diritto.

Questo è quanto stabilisce la legge; naturalmente saprete già che ottenere la restituzione di tali interessi non è cosa semplice.

L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco gestisce regolarmente pratiche di usura bancaria e sta ottenendo ottimi risultati in materia di rinegoziazione della rata del mutuo



consentendo al consumatore un notevole risparmio e restituendo così risorse alle famiglie. Più ardua è invece **la battaglia da combattere per ottenere la restituzione di quanto indebitamente incassato dai colossi finanziari**, ma anche in questo caso, facendo le dovute premesse circa i rischi che l'azione legale comporta, l'associazione Avvocati al Tuo Fianco è dotata delle competenze e dell'esperienza richieste per gestire una causa.

Si possono distinguere due tipi di usura bancaria:

- **l'usura originaria**, che si determina al momento della stipula del mutuo e quindi dipende dalle condizioni del contratto. In questo caso, il finanziamento è da considerare parzialmente nullo, in quanto la clausola degli interessi non è valida: **secondo la legge quelli già pagati vanno restituiti e quelli mancanti non vanno pagati**;
- **l'usura sopravvenuta**, che si manifesta durante la restituzione del mutuo: al momento della stipula del contratto è tutto regolare ma successivamente il tasso diventa usuraio perché la soglia è più bassa. In questo caso **la legge prevede che vengano restituiti al cliente gli interessi pagati in più rispetto alla soglia di usura del trimestre**.

Che cosa determina l'insorgere dell'usura bancaria e quali sono i tassi di interesse che gravano sul mutuo?

Tan e Taeg

Quello che paghiamo ogni mese alla banca come rata del mutuo contiene una quota del capitale ricevuto in prestito e da restituire più il tasso di interesse applicato su quel capitale. Il tasso di interesse è dato dal Tan (Tasso annuo nominale) e dal Taeg (Tasso annuo effettivo globale). Il valore di questi due tassi combinati può variare, principalmente, a seconda dell'istituto che concede il credito, dell'entità del mutuo, delle capacità economiche del richiedente e della durata del contratto.

L'usura bancaria si verifica sia nel caso in cui la combinazione dei due tassi supera il tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia, sia nel caso in cui a superare il tasso soglia sia solo uno dei due valori.

Tegm

Il Tegm è il Tasso effettivo globale medio e anch'esso può determinare usura.

Per capire meglio di cosa si tratta utilizziamo questo esempio: ci sono 5 banche che concedono il prestito. Una applica un tasso di interesse bancario con il Taeg al 10%, un'altra all'11%, e le altre al 12%, 13% e 14%. La somma di tutti questi valori è il 60%. Per ottenere il tasso medio, dividiamo questo valore per 5, quanti sono gli istituti di credito. Il risultato è 12%, che sarà il Tegm, cioè l'altro tasso che, se supera le soglie stabilite, può determinare l'usura bancaria.

Possiamo quindi definirlo il valore medio dell'operazione di credito. **Il Tegm comprende anche gli oneri accessori del mutuo.**

Nel calcolo del Tegm vengono considerati questi elementi:

- interessi corrispettivi;
- interessi di mora;
- assicurazione ed altre spese connesse al credito;

- penale di estinzione anticipata e/o di risoluzione anticipata.

Il tasso applicato dipende da molti fattori

Naturalmente, come detto prima, questo valore può cambiare nel singolo istituto bancario da cliente a cliente ed in base alle condizioni contrattuali alla stipula del mutuo: se si tratta di un lavoratore a tempo indeterminato oppure senza busta paga, se si mette sul tavolo la cessione del quinto, ecc.

Da ricordare, inoltre, che la rata del mutuo serve a restituire il capitale ottenuto in prestito e che funziona in modo inversamente proporzionale ovvero: all'inizio la porzione maggiore della rata è rappresentata dagli interessi, verso la fine invece la porzione maggiore sarà rappresentata dal capitale e la minore dagli interessi. Facciamo un ulteriore esempio: se pago 500 euro di rata, nei primi mesi pagherò 150 euro di capitale e 350 euro di interessi; verso la fine del mutuo starò già pagando 350 euro di capitale e 150 di interessi. E' il cosiddetto **metodo di rimborso alla francese** nei prestiti (come il mutuo) che hanno una durata considerevole. La banca si tutela così dal rischio di insolvenza del cliente.

Quando si determina l'usura bancaria sui mutui?

Quando si va a firmare un contratto di mutuo considerate che se il Taeg ha una percentuale inferiore o, al massimo, pari al Tegm, vi trovate di fronte ad un tasso vantaggioso, perché in linea con quanto offerto sul mercato.

Viceversa, se il Taeg ha una percentuale superiore al Tegm, forse è il caso che cambiate banca perché vuol dire che la media è stata superata.

Ci sono, però, due aspetti da non sottovalutare quando si va a sottoscrivere un mutuo e si vuole evitare di cadere nella trappola dell'usura bancaria.

In primo luogo se, per qualsiasi motivo, si vuole accendere un mutuo a tasso fisso, **conviene dare un'occhiata ai livelli di soglia già stabiliti**. Nel senso: se la soglia massima del tasso di interesse è fissata al 5% e quello del mutuo è fissato al 4,95% fisso per 10 anni, il tasso del mio mutuo diventerà usuraio non appena la Banca d'Italia abbasserà quella soglia al 4,85%. Convienne, quindi, trattare per ottenere un margine più ampio.

In secondo luogo. Quando si parla di usura bancaria sui mutui non bisogna pensare soltanto ad un tasso di interesse stratosferico ma **anche alla possibilità che una determinata banca applichi delle spese e delle commissioni esorbitanti** sul finanziamento. Questo è un altro elemento importante che determina l'usura bancaria sui mutui.

Usura bancaria: il tasso di mora

Altro fattore da non trascurare per determinare l'usura bancaria sul mutuo è il tasso di mora, cioè l'interesse che mi viene applicato se non rispetto le scadenze dei pagamenti delle rate. La Corte di Cassazione ha stabilito che il tasso di mora costituisce in effetti una parte integrante del Tegm e che, quindi, concorre alla somma del tasso. Il quale, però, dev'essere sempre inferiore

al tasso di usura. Questo pronunciamento non tiene conto del fatto che i tassi di mora siano effettivamente applicati, o meno.

Che cosa fare se si determina l'usura bancaria sul mutuo

In primo luogo è necessario sottoporre il mutuo ad un'attenta analisi al fine di verificare se effettivamente ci si trovi di fronte ad un caso di usura bancaria oppure no.

La preanalisi del mutuo deve essere fatta da personale competente e specializzato nella materia e non sempre il commercialista è la persona adatta.

Gli specialisti in analisi bancaria che collaborano con l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco sono le persone più adatte a cui chiedere consiglio e che possono fare la preanalisi del vostro mutuo nel corso di una settimana: Ricordate che **la quota associativa include la pre-analisi di tutti i vostri prodotti finanziari senza limiti** per un intero anno e per tutta la famiglia! L'associazione Avvocati al Tuo Fianco si occupa poi di gestire per voi tutta l'azione stragiudiziaria o giudiziaria verso l'istituto finanziario a costi contenuti e rateizzabili.

Se avete quindi un mutuo o un finanziamento che volete verificare non esitate a contattarci quanto prima al numero 0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.

Come funziona la garanzia legale in caso di prodotti difettosi

Prodotti difettosi: alcune spiegazioni sulla garanzia legale

Avete acquistato un prodotto difettoso? Ecco le regole da seguire per usufruire al meglio della garanzia legale.

Il consumatore che acquista un prodotto beneficia di una specifica garanzia legale, prevista dal codice del Consumo. La garanzia ha lo scopo di assicurare al consumatore che l'oggetto acquistato abbia tutte le qualità che il venditore ed il produttore hanno descritto, nella pubblicità o sull'etichetta e che esso sia effettivamente idoneo all'utilizzo che il consumatore vuole farne.

Se il prodotto risulta non avere le caratteristiche promesse, esso è comunemente definito difettoso: in questo caso il consumatore ha diritto a richiedere che il venditore gratuitamente lo ripari o lo sostituisca.

Chi garantisce il prodotto

E' il venditore a dover garantire il bene nei confronti del consumatore; perciò il bene difettoso non deve necessariamente essere spedito al produttore ma può essere sottoposto direttamente al venditore che deve provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

In ogni caso non potrà mai essere addebitato al consumatore alcun costo come, ad esempio, le spese di spedizione o altri generici costi di riparazione.

Il consumatore deve però rispettare i termini temporali entro cui può avvalersi della garanzia.

Due mesi per denunciare i difetti

Il difetto del prodotto va denunciato entro due mesi dalla consegna oppure dal momento in cui il consumatore lo ha scoperto se si tratta di un difetto che non era evidente al momento dell'acquisto, ma che si è mostrato solo durante il normale utilizzo del prodotto.

Se il termine di due mesi non viene rispettato il consumatore perde il diritto di denunciare il difetto.

Due anni di garanzia

Se il consumatore ha denunciato il difetto entro due mesi, ma le sue richieste sono state ignorate, allora egli può agire in causa entro due anni dalla consegna del bene o dalla scoperta del difetto, per ottenerne la riparazione o sostituzione.

Anche in questo caso il termine di 2 anni è vincolante: se non viene rispettato si perde definitivamente il diritto di denunciare il difetto relativamente a quel prodotto.

Se il difetto viene scoperto solo poco prima che i due anni scadano, il consumatore avrà a disposizione un ulteriore periodo di due mesi per iniziare l'azione legale, per un totale di ventisei mesi e non di ventiquattro.

Un anno per i beni usati

La garanzia legale, naturalmente, vale anche per l'acquisto di beni usati. Per questi beni, però, il venditore ed il consumatore possono decidere, di comune accordo, di ridurre il termine della garanzia legale da due anni ad uno solo. Se invece, questo non accade, allora vale il termine normale di due anni.

Se l'acquisto è fatto in internet: quattordici giorni per ripensarci

Solo nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato su internet e non in negozio, il consumatore, oltre alla garanzia legale, ha anche il diritto al ripensamento, ovvero a restituire il prodotto al venditore, senza spese ed ottenendo la restituzione di quanto pagato.

Per esercitare il diritto al ripensamento è sufficiente che il consumatore abbia semplicemente cambiato idea mentre il prodotto non deve essere necessariamente difettoso; è importante però che il ripensamento venga segnalato entro 14 giorni dalla consegna.

Denuncia entro sei mesi dall'acquisto

Se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla data di consegna del bene al consumatore, secondo la legge, vale la presunzione che il prodotto fosse difettoso sin dall'origine e si parla dunque di un difetto di fabbricazione.

A photograph of a silver metal bucket with a handle, leaking water from several holes in its side. The water is spraying out in multiple directions, creating a dynamic scene against a dark background.



Prodotto difettoso?

Ricorda di fare valere la garanzia legale!

Numero Verde
800 91 31 81

Non si tratta, come nei casi precedenti, né di un termine di decadenza né di prescrizione, ma piuttosto di un periodo entro il quale il consumatore beneficia di un ulteriore e particolare vantaggio.

In pratica, entro i primi sei mesi, egli deve solo dimostrare che il prodotto è difettoso, perché è la legge stessa a presumere che il difetto esisteva già prima della consegna.

Spetta, invece, al venditore, se vuole liberarsi dall'obbligo di garanzia, fornire la prova che il prodotto non era difettoso fin dall'origine, ma che il difetto sia dovuto ad un uso anomalo, fatto dal consumatore.

Al contrario, se il difetto si manifesta dopo sei mesi dalla consegna, spetterà al consumatore dimostrare che il prodotto era difettoso sin dall'origine e che non è stato lui stesso a danneggiarlo, con un uso inappropriato.

In pratica ecco come vi consiglia di procedere l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco per sfruttare al massimo i benefici della garanzia legale:

- Conservate sempre lo scontrino o la fattura d'acquisto, almeno per i primi due anni, per dimostrare di aver acquistato il prodotto difettoso proprio da quel venditore e non da un altro.
- Se il bene risulta difettoso, comunicatelo al venditore entro due mesi dalla data di consegna oppure dalla data in cui il difetto si è evidenziato, chiedendone la riparazione o sostituzione;
- Se, dopo avere fatto la denuncia, il venditore non provvede alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto difettoso, entro due anni dalla consegna del bene o dalla scoperta del difetto, dovrete rivolgervi ad un avvocato o associazione dei consumatori come Avvocati al Tuo Fianco per ottenere ciò che vi spetta.
- Se scopri il difetto dopo sei mesi dalla consegna del prodotto, allora sarà bene che raccogli subito prove come fotografie, filmati e testimonianze per cercare di dimostrare che il prodotto è difettoso e che lo era sin dall'origine.

In ogni caso se hai problemi nella tutela di un tuo diritto non esitare a contattare l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco al num. 0332 15 63 491 o il num. verde 800 91 31 81.

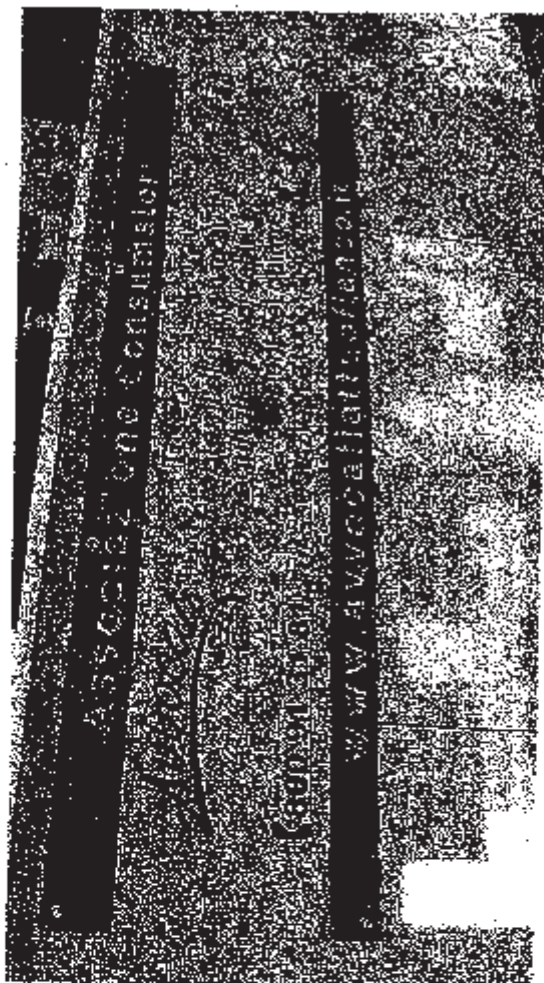
"Avvocati al tuo fianco": «Così aiutiamo i consumatori»

Il nome dell'associazione è "Avvocati al tuo fianco" e a Varese, in via Antelao, c'è la sede nazionale, con altre sparse nel resto d'Italia. Un'associazione a tutela dei consumatori che «s'iscrive in un settore - spiega il presidente Valentina Varese - in cui troppo spesso ci si dimentica di essere davvero al servizio delle persone e delle loro esigenze. Ecco, noi vogliamo essere davvero dalla parte dei consumatori e questo vuol dire anche non creare false speranze, non far sembrare facile quello che è invece difficile e a volte impossibile».

Nell'associazione c'è dunque un gruppo di professionisti in grado di affrontare diverse problematiche con una preanalisi della situazione. Solo dopo questa fase di studio si stabilisce insieme al consumatore la

strategia da adottare. Quali i casi affrontati più frequentemente e per i quali maggiore è la richiesta di assistenza? Dell'elenco fanno parte sicuramente i risarcimenti dopo incidenti stradali, la contestazione di bollette o fatture, le liti condominiali e le vertenze in materia di diritto del lavoro e diritto di famiglia. E poi c'è naturalmente il settore dei mutui, dei prestiti, dei finanziamenti e della gestione dei conti correnti: in questi casi la missione dell'associazione è quella studiare e proporre azioni giudiziarie in presenza di usura bancaria e anatocismo.

Per informazioni si può consultare il sito web dell'associazione www.avvocatialtuofianco.org ed è anche a disposizione dei consumatori il numero verde gratuito 800913181.



Un partecolare della sede di via Antelao dell'associazione "Avvocati al tuo fianco"

Dichiarazione ISEE: gioie e dolori

La dichiarazione ISEE: il lasciapassare per tante agevolazioni pubbliche e prestazioni di assistenza si fa sempre più complesso da produrre.

Nel corso degli anni, infatti sono aumentati enormemente i dati da indicare che vanno dalle carte di credito agli immobili posseduti, per ogni componente della famiglia.

Inoltre, tutti i dati dichiarati sono soggetti a dei rigorosi controlli incrociati.

Ciascuno la può fare da sé utilizzando i servizi online dell'Inps premunendosi dei dati utili e del codice pin dell'Inps, oppure dell'identità unica digitale Spid.

La dichiarazione è infatti compilabile online entrando nel portale web dell'istituto alla sezione Servizi per il Cittadino.

Naturalmente viste le difficoltà che si possono incontrare nel compiere l'operazione, come associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco abilitata anche come CAF e Patronato, ci invitiamo a contattarci senza esitazione per chiederci consigli o per delegarci la produzione della dichiarazione ISEE.

Vediamo ora una sintetica guida su tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

A cosa serve la dichiarazione ISEE?

La dichiarazione Isee, chiamata ufficialmente Dsu, dichiarazione sostitutiva unica, è una dichiarazione che contiene:

- i redditi prodotti nell'anno di riferimento da tutti i componenti del nucleo familiare
- i dati relativi al patrimonio posseduto da ciascuno, sia immobiliare (case, terreni) che mobiliare (conti corrente, carte di credito, libretti, titoli, auto...).

La dichiarazione Isee dà accesso a numerose prestazioni sociali e agevolazioni pubbliche (dal bonus bebè all'Asdi, l'assegno di disoccupazione, dai sussidi del comune alla tariffa agevolata della mensa scolastica) per le quali è prevista l'erogazione solo nel caso in cui il richiedente abbia particolari limiti di reddito e patrimoniali.

L'Isee, infatti, è l'indicatore che misura la situazione economica della famiglia: questo indicatore non tiene soltanto conto dei redditi dichiarati nel modello Unico o nel 730, ma anche del patrimonio di ciascun familiare (immobili, conti, carte, libretti, auto...) e del numero dei componenti del nucleo familiare.

La dichiarazione Isee cambia a seconda della prestazione che si deve chiedere: ad esempio, per ottenere agevolazioni sulle tasse universitarie si deve presentare l'Isee Università, per ottenere prestazioni per i disabili si deve presentare l'Isee sociosanitario.

La dichiarazione Isee ha, in tutti i casi, validità annuale e scade il 15 gennaio di ogni anno: in buona sostanza, superata questa data è necessario presentare una nuova dichiarazione, perché la vecchia non può più essere considerata. Ci sono poi dei casi particolari in cui è possibile presentare una nuova dichiarazione anche se esiste già un Isee in corso di validità: si tratta dell'Isee corrente.

Dichiarazione Isee fai-da-te

Per aiutarvi nell'impresa della redazione, nel caso in cui non vogliate avvalervi dell'assistenza (peraltro gratuita) di Avvocati al Tuo Fianco, di un Caf o di un Patronato, vi diamo qui qualche indicazione sulle modalità da seguire per raggiungere l'obiettivo.

Per accedere alla procedura di compilazione della dichiarazione Isee, di qualsiasi tipologia sia, bisogna innanzitutto entrare nel sito dell'Inps, alla sezione Servizi per il cittadino. Per accedere a questa sezione bisogna essere in possesso:

- del codice pin dell'Inps: se manca, è possibile chiederlo online, nella sezione del sito dell'Inps Pin online (si riceve subito la prima parte del pin ed entro una settimana circa la seconda parte), oppure direttamente presso uno sportello dell'Inps, muniti dell'apposito modulo di richiesta, del codice fiscale e della carta d'identità;
- in alternativa, è possibile entrare nel sito dell'Inps con l'identità unica digitale Spid; può essere richiesta a uno dei seguenti provider: Tim, Sielte, Poste, Info Cert.

Una volta entrati nei Servizi per il cittadino, si deve cliccare sulla voce Isee post-riforma 2015: tra i vari riquadri che a quel punto si visualizzeranno, bisogna scegliere quello con la dicitura "Acquisizione- Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" e cliccare su "Inizia acquisizione".

A questo punto si apre il proprio codice fiscale e qui va barrata la casella relativa al consenso sull'utilizzo dei dati personali; successivamente, così facendo si accede ad un modulo online dove bisogna inserire i propri dati anagrafici.

Inseriti i dati richiesti, si apre un'ulteriore pagina, dove è necessario selezionare il tipo di Isee richiesto ovvero Dsu Mini (cioè la dichiarazione Isee in forma ridotta) o Dsu integrale.

Come compilare la Dsu

La dichiarazione Isee è composta da molti moduli, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente ottenere la Dsu Mini per accedere ai vari benefici per cui non vanno compilati tutti i moduli esistenti della dichiarazione Isee, ma soltanto il modulo MB1 ed il modulo FC1.

La Dsu Mini è ammessa quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- non si intendono richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- nella famiglia non sono presenti persone disabili o non autosufficienti;
- nella famiglia non sono presenti figli i cui genitori non sono coniugati tra loro né conviventi;
- nella famiglia non sono presenti persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o per cui gli adempimenti tributari siano sospesi a causa di eventi eccezionali;
- non si intendono richiedere prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca utilizzando un nucleo familiare ristretto.

Dichiarazione Isee Mini

Il modulo MB1, cosiddetto modello Mini, è il modello base che deve essere compilato sempre, qualunque sia la prestazione richiesta, perché contiene i dati relativi al nucleo familiare ed alla casa di abitazione.

Il modulo MB1 richiede che vengano indicati i componenti della famiglia alla data in cui si presenta la dichiarazione e si possono selezionare le opzioni elencate relativamente alla presenza di minorenni, di uno solo o di entrambi i genitori e il numero totale dei figli anche di un solo coniuge.

Nella sezione dedicata alla casa di abitazione del nucleo, bisogna indicare se la casa è di proprietà, in affitto, in comodato, o con una diversa tipologia di possesso, più gli estremi del contratto di locazione, se presenti; si deve inoltre indicare la residenza familiare scelta, in caso di coniugi con diversa residenza.

Dichiarazione Isee Università

Se si devono richiedere prestazioni relative al diritto allo studio universitario, come l'agevolazione sulle tasse universitarie, deve essere compilato il cosiddetto Iseeu, o Isee universitario, all'interno del modulo MB2.

Nel modulo MB2 va indicata la presenza dei genitori nel nucleo, l'eventuale autonomia dello studente ovvero se vive per conto proprio e dotato di un'adeguata capacità di reddito e i dati relativi ai genitori non coniugati e non conviventi.

Dichiarazione Isee minorenni

Per quanto riguarda la compilazione dell'Isee minorenni, bisogna sottolineare che il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio si considera facente parte del nucleo familiare.

Se invece il genitore non convivente e non coniugato e che abbia riconosciuto il figlio si trova in una delle condizioni sotto elencate:

- sposato con persona diversa dall'altro genitore;
- risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- obbligato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- sia stato escluso dalla potestà sui figli o sia stato allontanato dalla residenza familiare;
- sia stato accertato, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici.

In questi casi, il genitore non rientra nella famiglia del figlio e non rileva nel calcolo dell'Isee minorenni, pertanto basta presentare l'Isee ordinario.

Se il genitore non convivente è sposato o ha figli con un'altra persona, avendo formato un altro nucleo familiare l'Isee minorenni tiene conto della sua situazione economica, considerando, però, la scala di equivalenza dell'altro nucleo, integrando l'Isee del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva.

Dichiarazione Isee socio-sanitario

Per ottenere l' Isee socio-sanitario è necessario compilare il modulo MB3.

L'Isee socio-sanitario serve a richiedere prestazioni di natura sociale e sanitaria, come la degenza o il ricovero in determinate strutture, oppure prestazioni di assistenza domiciliare, bonus per acquisti ed altri servizi a favore dei disabili; le prestazioni possono essere richieste per il dichiarante o per un suo parente non autosufficiente.

Per ricevere queste prestazioni, è necessario che nella famiglia sia presente un disabile (invalido, portatore di handicap, non autosufficiente...), la cui condizione di svantaggio sia certificata.

Per queste prestazioni può essere indicato un nucleo familiare ristretto, composto dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni solo se fiscalmente a carico e se non coniugati e senza figli.

Tenete presente però che qualora si voglia fare riferimento ad un nucleo familiare ristretto nella richiesta di prestazioni socio-sanitarie o di prestazioni collegate a corsi di dottorato di ricerca non si deve compilare il modulo MB1, ma il modulo MB1 rid.

Dichiarazione Isee: modulo FC1

Il modulo FC1 contiene i dati di ciascun componente della famiglia e va sempre compilato.

Per ogni familiare deve essere, in particolare, indicata l'attività svolta scegliendola tra le seguenti:

- lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoro dipendente a tempo determinato o con contratto di apprendistato;
- lavoro con contratto di somministrazione ("interinale");
- lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, Aspi, etc.);
- lavoro parasubordinato (collaborazione a progetto o cococo);
- lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini, stages;
- lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore;
- non occupato;
- pensionato;
- casalingo.

All'interno del Modulo FC1 bisogna poi compilare:

- il quadro FC2: in questo quadro si devono inserire i dati rilevanti del patrimonio mobiliare di ogni familiare (conti correnti, carte di credito, libretti, depositi, titoli: a seconda dello strumento posseduto, bisogna indicare il saldo o la giacenza media, in alcuni casi entrambi, come per il conto corrente);
- il quadro FC3: è necessario completarlo con i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto da ciascun familiare (case e terreni);
- il quadro FC4: nel quadro si deve indicare il possesso di redditi non rilevabili dalle banche dati dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, per ogni familiare (ad esempio redditi prodotti all'estero, esenti, soggetti ad imposta sostitutiva);
- il quadro FC5: in questa sezione è necessario indicare le eventuali informazioni relative agli assegni periodici corrisposti al coniuge o ai figli, o percepiti dal coniuge;
- il quadro FC6: in questo quadro occorre indicare la targa dei veicoli posseduti da ogni familiare (auto, moto, navi o imbarcazioni).

Dichiarazione Isee: modulo FC2 disabili

Nel modulo Fc2 troviamo il quadro FC7 che va compilato in caso di presenza di disabili o di persone non autosufficienti all'interno del nucleo familiare.

Va precisato il grado di disabilità o la non autosufficienza del familiare, se riceve prestazioni sani-

tarie residenziali e le spese per i servizi alla persona.

Dichiarazione Isee integrativa

Il cosiddetto Isee integrativo si trova nel quadro FC8, all'interno del modulo FC3; occorre compilarlo solo se:

- si deve integrare una dichiarazione già presentata;
- si devono correggere i dati utilizzati dall'Inps per il calcolo dell'Isee, precedentemente non auto-dichiarati e rilevati negli archivi dell'Agenzia delle entrate o dell'Inps.

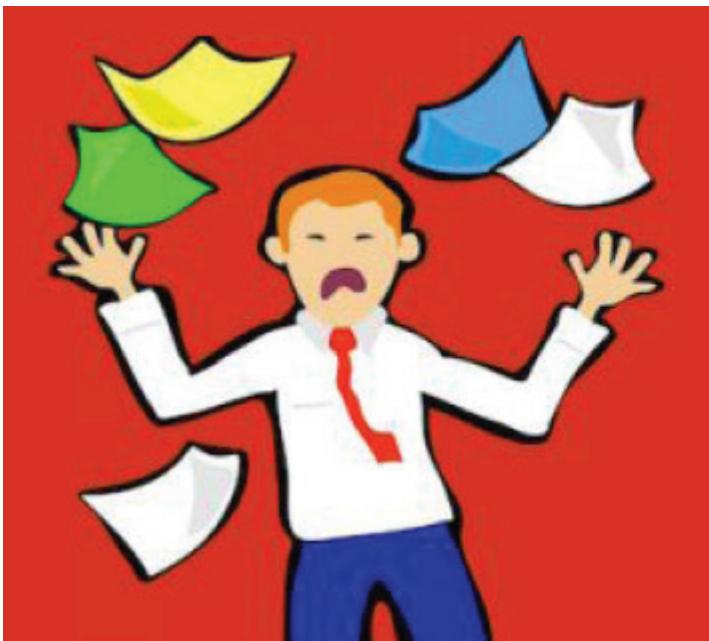
Dichiarazione Isee: componente aggiuntiva

Se occorre il calcolo della cosiddetta componente aggiuntiva del nucleo familiare, deve essere presentato il modulo FC4, composto dal quadro FC9; la compilazione è necessaria nell'ipotesi in cui i genitori non siano coniugati e conviventi tra loro, in caso di:

- prestazioni relative al diritto allo studio universitario;
- prestazioni rivolte ai minorenni;
- prestazioni socio-sanitarie residenziali.

Dichiarazione Isee: attestazione

Una volta terminata la compilazione, la dichiarazione viene inviata all'Inps per essere completata



Dichiarazione Isee sempre più difficile?

*Affidati a noi!
Ora siamo anche
Caf e Patronato!*

800 91 31 81

perciò non è possibile consegnare subito la dichiarazione Isee all'ente che l'ha richiesta.

Quindi l'Inps

- entro 4 giorni, acquisisce i dati dell'anagrafe tributaria, all'interno del sistema informativo Isee;
- entro il 2° giorno lavorativo successivo, calcola l'Isee e lo mette a tua disposizione.

Dichiarazione Isee: errori

Se ci si accorge di aver sbagliato la compilazione dell'Isee, oppure se sono sbagliati i dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, bisogna richiedere immediatamente la rettifica della dichiarazione, utilizzando il modulo integrativo FC3, quadro FC8 (il cosiddetto Isee integrativo), che va compilato nella sezione II con i dati corretti.

Dichiarazione Isee non convalidata

Se, dopo 15 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione, l'Inps non l'ha ancora convalidata, si può utilizzare lo stesso modello integrativo (quadro FC8, sezione II) per indicare i dati che devono essere compilati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istituto.

Ci auguriamo di avervi chiarito quali sono gli adempimenti da soddisfare per ottenere il certificato Isee e di avervi dato un'idea più precisa della complessità a cui accennavamo all'inizio dell'articolo e dell'investimento in termini di tempo che tale operazione può richiedere.

Vi incoraggiamo perciò a rivolgervi all'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco che potrà operare per voi anche come Caf e sostenervi nell'impresa: contattateci al numero 0332 15 63 491 o al numero verde 800 91 31 81.

Diritto al risarcimento del Datore di Lavoro per invalidità del dipendente causata da terzi a seguito di incidente stradale

Un evento pregiudizievole può provocare un danno patrimoniale ad un soggetto in quanto può direttamente o indirettamente influire sulla sua situazione patrimoniale.

Il danno può concretizzarsi sia in danno emergente quando si verifichi una effettiva perdita economica), sia in lucro cessante quando si verifichi un mancato guadagno.

La norma fondamentale in tema di responsabilità aquiliana rimane l'art. 2043 c.c. , che, attraverso la lettura giurisprudenziale, ha progressivamente esteso la portata della risarcibilità del danno ingiusto.

Un caso particolare è quello del datore di lavoro che abbia subito un danno a seguito dell'incidente stradale che abbia avuto come vittima un suo dipendente.

Infatti, se il sinistro colpisce il dipendente in misura tale da impedirgli di recarsi sul posto di lavoro per potersi curare e rimettere in sesto, il suo titolare può aver subito un ingiusto danno consistente nella assenza forzata del proprio dipendente.

La Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha progressivamente riconosciuto il diritto all'azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti di chi abbia provocato un danno al proprio dipendente.



Invalidità temporanea del dipendente?

Il datore di lavoro deve essere risarcito!

Numero Verde
800 91 31 81

Il problema è stato inizialmente affrontato a cavallo tra gli anni settanta ed ottanta con pronunzie ormai storiche.

La Suprema Corte ha così sentenziato nel 1980..

"Qualora il diritto di credito di uno dei soggetti del rapporto contrattuale sia leso dal fatto di un terzo, l'obbligo del risarcimento ai sensi dell'art 2043 cod civ e limitato - in base al principio stabilito dall'art 1223 cod civ e valido sia per la responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale - ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito secondo un rigoroso rapporto di causalità. in particolare, nelle ipotesi d'incidenza del fatto del terzo in un rapporto contrattuale di lavoro - **esclusa in ogni caso la risarcibilità, in favore del datore di lavoro, dei danni costituiti dal versamento dei contributi assicurativi e dalla corresponsione al lavoratore, nei giorni di assenza, della retribuzione e dell'indennità integrativa di malattia - deve accertarsi, volta per volta, se la mancata prestazione del lavoratore, ricollegabile in via diretta e immediata al fatto illecito del terzo, abbia, in concreto, dato luogo alla necessita di sostituire il lavoratore assente con altra persona, con relativo sacrificio di natura economica, ovvero all'impossibilità di tale sostituzione, in relazione alla particolare natura ed importanza della prestazione lavorativa venuta meno (definitivamente o temporaneamente), con conseguente grave ed insanabile pregiudizio dell'azienda.**" [...]

L.Cass. Civ. Sez. III 1° aprile 1980 n. 2105.

Quindi, nel 1980, la Suprema Corte iniziava a muovere i primi timidi passi verso la risarcibilità del danno subito dal datore di lavoro pur escludendo fermamente gli obblighi previdenziali e sottolineando l'importanza dell' onere probatorio relativo al danno subito dall'imprenditore.

Sul punto la Giurisprudenza di merito seguiva la scia aperta dalla Cassazione, spingendosi anche più in là con il riconoscimento del diritto al rimborso della quota relativa al mantenimento del lavoratore per il periodo di assenza.

"Va riconosciuto fondato il diritto del datore di lavoro al risarcimento dei danni direttamente cagionatigli dalla privazione delle energie lavorative del dipendente rimasto leso in un incidente stradale. L'assenza del lavoratore, infatti, priva l'imprenditore delle forze che quel prestatore, in quel certo periodo, sarebbe stato vincolato a prestare esclusivamente in favore dell'azienda alla quale è legato dal rapporto di lavoro. Avendo il lavoratore diritto, quale inadempiente incolpevole di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato, alla controprestazione (pagamento della retribuzione), consegue che **le lesioni che invalidano in qualche misura la sua capacità lavorativa procurano, tra gli altri, un danno diretto nel patrimonio del datore di lavoro, creditore della prestazione mancata. Pertanto, spetta all'imprenditore, a titolo di risarcimento dei danni, il rimborso della quota, valutabile in via equitativa, relativa al mantenimento del lavoratore per il periodo di assenza**"

(Pretura Modena 14.5.1981, Società' Faral c. Società' Righi e altro, in Orient. giur. lav. 1982, 1008).

L'effettivo giro di boa si è però avuto con la pronunzia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, in funzione di nomoflachia, hanno avuto occasione di precisare il principio di diritto attinente alla tutela aquiliana del datore di lavoro per invalidità temporanea causata da terzi.

"Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente

invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)."

Cass. Sez. Un. 12 novembre 1988 n. 6132

Le Sezioni Unite hanno avuto quindi modo di precisare la sussistenza del diritto del datore di lavoro al risarcimento pari all'ammontare delle retribuzioni e contributi pagati, salvo prova del maggior danno.

La Corte ha quindi stabilito che il responsabile delle lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente sia tenuto a risarcire il datore di lavoro per l'esborso a vuoto della retribuzione (e dei relativi accessori) al predetto dipendente infortunato.

Il pagamento della retribuzione è inevitabile in quanto dovuto per legge e per contratto e tale inevitabilità si traduce in un danno ingiusto per il datore di lavoro, giacché il fatto illecito del terzo, che lede l'integrità fisica del lavoratore, determinerebbe l'assenza dal lavoro per malattia, priva nel contempo il datore di lavoro delle prestazioni lavorative e lui dovute, senza sospendere il suo obbligo di corrispondere la retribuzione.

Pertanto, con la menzionata sentenza si è riconosciuto che il danno risentito dal datore di lavoro per **l'invalidità temporanea del dipendente, causata dalla predetta azione dal terzo, va risarcito da quest'ultimo**, sussistendo un nesso tra l'evento lesivo ed il pregiudizio economico che per suo tramite è derivato al datore di lavoro.

Ci si è pertanto chiesto se competesse al datore di lavoro **azione diretta anche nei confronti dell'assicuratore del danneggiante** al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti.

E la risposta è affermativa poichè il contratto di assicurazione da responsabilità civile **obbliga l'assicuratore a rispondere per l'assicurato** del rimborso che questi deve ad un terzo (art. 1916 cod. civ.).

Quindi, l'assicuratore risponde, nei limiti del massimale, di tutti gli eventi dannosi derivanti dall'evento assicurato. Pertanto la legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore ha accentuato tale obbligo, in quanto, all'art.- 18, ha attribuito al "danneggiato" da sinistro causato dalla detta circolazione la legittimazione attiva **ad esperire azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore** del responsabile.

Dove naturalmente per "danneggiato" si intende non solo chi è coinvolto direttamente nel sinistro, ma anche **chiunque abbia subito un danno che si trovi in rapporto causale con il sinistro**, cioè che si presenti come effetto normale e consequenziale del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., sulla cui interpretazione la Corte di Cassazione, seppur su fattispecie differenti, aveva avuto

modo di pronunziarsi.

Ne discende che, coprendo la garanzia assicurativa (obbligatoria) anche i danni costituiti dalla lesione, in dipendenza del sinistro, di diritti di credito, il titolare di tali diritti è legittimato a richiedere il relativo risarcimento dell'assicuratore del danneggiante, come può pertanto avvenire appunto nel caso in esame.

Così la Suprema Corte ha inaugurato un indirizzo costante

“Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all’obbligo assicurativo, in relazione al quale l’art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 prevede l’azione diretta contro l’assicuratore, vanno incluse, non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell’incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l’invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell’azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall’art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare agli artt. 21, 27 e 28) e dalla “ratio” della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato”

(Cass. sez. civ. III, 21.10.1991, n. 11099, Istituto Trentino Alto Adige Assicurazioni c. Società Sechler Hold e altro, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc.10).

“Al datore di lavoro, che abbia risentito pregiudizio a causa della invalidità temporanea del dipendente coinvolto in incidente stradale, spetta l’azione diretta contro l’assicuratore, ai sensi dell’art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, tenendo conto che il principio operante in materia di assicurazione della responsabilità civile, secondo cui l’assicuratore, nei limiti del massimale, risponde di tutti i fatti dannosi derivanti dall’evento assicurato, trova conferma ed accentuazione nel citato art. 18, il quale accorda detta azione in via generale al “danneggiato”, senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.”

(Cass. sez. III civ., 21.10.1991, n. 11100, ITAS Assicurazioni c. Pegoraro e altro, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc.10).

Il principio secondo il quale il responsabile che abbia danneggiato il lavoratore dipendente in modo da provocarne l’invalidità lavorativa temporanea e assoluta è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, trova applicazione **anche nel caso di lavoro prestato per una società di persone da un socio**, sia che si tratti di lavoro subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione, ma solo partecipazione agli utili societari.

“In tale ultima ipotesi, il danno per la società può consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell’apporto lavorativo del socio, che, ove non assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato - il quale potrà farla valere nei confronti del danneggiante -, deve essere risarcita alla società dal danneggiante.”

Cass.Civ. Sez. III 4 novembre 2002 n. 15399.

Risulta quindi ormai assodato il diritto del datore di lavoro a vedersi risarcito direttamente dei danni cagionati per la privazione delle forze lavoro del dipendente.

In particolare, il danno sarà individuato sia nella retribuzione versata "a vuoto", sia nelle spese eventualmente sostenute per sostituire il dipendente incolpevolmente assente.

Ovviamente **l'onere di provare quanto esborsato spetterà al datore di lavoro** nonchè danneggiato, allegando la documentazione degli esatti importi eventualmente esborsati in base al noto principio del giudizio iuxta alligata et provata che governa il processo civile.

In caso di dubbio, comunque, bene il Giudice di prime cure potrà affidarsi ad una consulenza contabile attraverso l'ausilio di un consulente del lavoro.

In alcuni particolari casi, a seguito di calcoli fatti dall'Inps, al datore di lavoro può essere richiesto di versare, sempre a seguito dell'infortunio, un **supplemento del premio assicurativo dovuto all'INAIL** a copertura dell'aumentato rischio.

Anche in questo caso, è previsto il rimborso di quanto esborsato dal datore di lavoro, fermo restando l'onere della prova a suo carico.

In caso di infortuni, sinistri o danni derivanti dall'azione di terzi non esitate a tutelare i vostri diritti al risarcimento e/o al rimborso: contattate l'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco al numero 0332 15 63 491 o al numero verde 800 91 31 81.

VN Varese Laghi

VARESE

Nasce l'associazione “Avvocati al tuo fianco”

La sede nazionale è nella Città Giardino. I casi più trattati riguardano: risarcimento da sinistri stradali, contestazione di bollette o fatture, problemi condominiali e vertenze in materia di diritto del lavoro

avvocati v arese



Nuovi risultati ottenuti dall'associazione Avvocati al Tuo Fianco in materia di cartelle esattoriali

Ricordate di non arrendervi. **Impugnare le Cartelle esattoriali o almeno farle verificare da un professionista, conviene sempre.**

Perchè si possono ottenere degli **sgravi**, talvolta possono essere annullate e altre volte è possibile revocare degli atti esecutivi collegati quali il fermo amministrativo.

Questo è quanto ottenuto da due nostri associati grazie all'intervento degli avvocati che validamente collaborano con l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco.

In un caso abbiamo ottenuto la **sospensione del fermo amministrativo** del veicolo unitamente alla condanna dell'ufficio al pagamento delle spese processuali nonché di quelle relative all'istanza di sospensione per un totale di oltre 1000 euro.

Nell'altro caso abbiamo ottenuto **l'annullamento di svariate cartelle** che non possedevano i necessari requisiti di validità.

In caso di equitalia...rivolgetevi all'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco che vi saprà efficacemente affiancare: contattateci al numero 0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.



Perseguitato da equitalia?
Fai controllare le tue cartelle...
...potrebbero essere nulle!

Numero Verde
800 91 31 81

Se il condominio non paga i creditori, tocca ai condomini soddisfare il debito

Per i condomini vale il principio dell'obbligazione parziaria rispetto ai debiti del condominio. Vediamo di cosa si tratta.

Immaginiamo che il nostro condominio non abbia pagato una ditta che ha eseguito dei lavori di rifacimento del tetto e questa, dopo aver pignorato inutilmente il conto corrente intestato al condominio stesso (perché vuoto), intenda agire nei confronti dei singoli proprietari, pignorando i loro beni personali. Come dovrà comportarsi il creditore? Fino a che misura sono responsabili i condomini per i debiti del condominio? E soprattutto, fin dove può spingersi il pignoramento del creditore nei confronti del singolo proprietario? Può pretendere, da questi, il pagamento dell'intero importo (salvo il diritto a rivalersi, poi, nei confronti degli altri condomini) oppure potrà chiedergli solo una parte di tale somma proporzionata alla sua quota di millesimi?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 settembre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 199) la soluzione più corretta è la seconda. In termini giuridici **questo principio viene detto «regime dell'obbligazione parziaria» per contrapporlo a quello «dell'obbligazione solidale»**. In pratica, nell'obbligazione parziaria, in presenza di più debitori, ciascuno di essi è tenuto a pagare solo la sua parte di debito (che, in ambito condominiale, si misura in base ai millesimi); al contrario, nell'obbligazione solidale, il creditore può chiedere, al singolo debitore, il pagamento dell'intero importo, salvo poi il diritto di quest'ultimo di rivalersi nei confronti degli altri condebitori, in ragione delle rispettive quote.

Cosa fa il creditore quando non viene pagato dal condominio?

La **riforma del condominio del 2012** ha stabilito una particolare sequenza di atti che il creditore deve compiere prima di poter procedere al recupero del proprio credito.

Questi può, inizialmente, decidere di **pignorare il conto corrente del condominio**. In alternativa a tale scelta, o nel caso in cui il conto sia vuoto e, quindi, non pignorabile, il creditore può decidere di **agire direttamente nei confronti dei singoli condomini**, pignorando i loro beni, aggredendo prima quelli non in regola con le quote condominiali e successivamente in caso di insuccesso, potrà proseguire nei confronti di tutti gli altri e pretendere da loro il pagamento in ragione dei rispettivi millesimi.

Onde conoscere i nominativi di coloro che non hanno pagato le spese di condominio, il creditore deve rivolgersi all'amministratore e chiedere i nominativi dei condomini che non sono in regola con i pagamenti.

L'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco si occupa correntemente di problematiche condominiali o di vicinato; se avete situazione difficili da gestire in questa materia non esitate a contattarci al numero 0332 15 63 491 oppure al numero verde 80091 31 81.

Ecco le cose da fare nel caso di fallimento dell'azienda presso la quale si è dipendenti

Innanzitutto si fa una richiesta di intervento al Fondo di Garanzia presso l'INPS per ottenere i seguenti benefici:

- il trattamento di fine rapporto di lavoro (cosiddetto TFR) che non è stato corrisposto dal datore di lavoro;
- le retribuzioni spettanti per gli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro, purché rientrino nei dodici mesi anteriori alla data della domanda di fallimento. Qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo – per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituiti della retribuzione – la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi prima del deposito della domanda di fallimento.

Per poter accedere al Fondo di Garanzia è necessario però che si concretizzino determinati requisiti:

- a) il rapporto di lavoro subordinato deve essere cessato;
- b) deve essersi aperta una procedura concorsuale.

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla **sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza**; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.



Se l'azienda dove lavori come dipendente fallisce, ci sono dei passi necessari che devi compiere al più presto....

**Numero Verde
800 91 31 81**

La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (**TFR/CL – SR50**) oppure in carta semplice, purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.

La domanda va controfirmata dal Curatore della procedura fallimentare. I tempi per ottenere il pagamento sono relativamente brevi (specie se rapportati ai tempi della giustizia italiana).

Per la presentazione della domanda non è necessario l'intervento di un legale, ma **consigliamo di appoggiarsi ad un'Associazione Consumatori come Avvocati al Tuo fianco** per avere la certezza di non commettere errori banali che possano compromettere l'ottenimento dell'intervento.

In secondo luogo conviene sempre richiedere di insinuarsi allo stato passivo del fallimento.

Per i crediti che non rientrano nella copertura del Fondo di Garanzia, il lavoratore può depositare una domanda indirizzata al Tribunale dove si è aperto il fallimento.

La domanda è finalizzata ad essere ammesso al passivo ovvero ad **essere iscritto nelle liste dei creditori tra i quali saranno ripartiti i ricavi del fallimento**. Per essere ammessi è sufficiente disporre dei documenti che possano comprovare il proprio credito (per es. buste paga, CUD, lettera di assunzione etc.)

Generalmente è lo stesso Curatore del fallimento, subito dopo l'apertura della procedura, a inviare a tutti i creditori (compresi quindi gli ex dipendenti) una lettera in cui li invita a presentare domanda di ammissione allo stato passivo e spiega loro come fare.

Dopo la domanda e la successiva udienza per l'ammissione al fallimento, a condizione naturalmente che vi siano beni da liquidare e l'asta sia andata a buon fine, i lavoratori verranno pagati con gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita dei beni dell'impresa fallita.

Considerato che la gran parte dei fallimenti si chiude per mancanza di moneta con cui pagare i creditori intervenuti, il rischio che il lavoratore rimanga insoddisfatto esiste ed è per questo motivo che è stato creato il Fondo di Garanzia.

Nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare riesca a realizzare dei ricavi dalla vendita dei beni dell'impresa, **i ricavi serviranno per pagare i creditori**. I lavoratori, però, saranno pagati in via privilegiata rispetto agli altri creditori intervenuti nel fallimento (in proposito, si dice che essi vantano un "privilegio"). **I lavoratori hanno la precedenza rispetto a ogni altro credito privilegiato.**

La funzione del difensore civico a livello comunale: soppressa o in essere? E che valore hanno i suoi atti?

Un cittadino ci ha sottoposto un interessante quesito in merito alla figura del difensore civico. Come mai la figura del difensore civico, pur essendo stata soppressa dalla Legge Finanziaria del 2010 è ancora operativa in molti comuni?

In effetti la figura del difensore civico è stata soppressa dall' art 2 comma 186 legge finanziaria del 2010.

Ecco come recita l'articolo specifico in proposito:

"In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

A) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" [...]

In realtà, a dispetto di questa normativa che avrebbe abolito il difensore civico allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione comunale, in molte località è ancora presente ed in grado di operare.

Il difensore civico è un organo pubblico, indipendente ed esterno posto a tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, non potendo intervenire sulle controversie tra privati.

Interviene, d'ufficio o su richiesta, nei casi di cattiva amministrazione, per favorire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buona amministrazione.

E' autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento.

Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha quindi effettuato una ricerca per appurare lo stato reale della situazione .

Prima della legge finanziaria, in Italia la figura del difensore civico esisteva a tre livelli: comunale , provinciale e regionale.

Con la legge Finanziaria del 2010, è stato liquidato esclusivamente il ruolo del difensore civico comunale, mentre è rimasto in essere il difensore provinciale e regionale. Sono questi ultimi dunque che hanno il compito, ove richiesto, di intervenire nei singoli comuni di competenza.

Dopo aver contattato numerose province e regioni abbiamo infine appurato che la maggior parte dei comuni italiani si avvale effettivamente del difensore civico regionale e/o provinciale. La fiducia dei cittadini rimane dunque favorevole alla figura del difensore civico e gli atti emanati dal difensore civico conservano in toto la loro validità.

Il dubbio sollevato dal cittadino circa un trasferimento della funzione di controllo, tutela e garanzia al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso lo svolgimento di alcuni compiti istituzionali o meglio, come si legge nel sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli> "Il nome "Strumenti e Controlli" fa riferimento allo svolgimento di alcuni compiti istituzionali del Dipartimento. Rilevante tra essi è la vigilanza, tramite l'Ispettorato, sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento" può essere dunque fugato.

Questo dubbio dava infatti luogo ad una preoccupazione: se il dipartimento strumenti e controlli è interno alla pubblica amministrazione e la sua funzione è quella di controllare l'operato della pubblica amministrazione, non si configura forse un conflitto di interessi?

In realtà, dopo aver effettuato numerose telefonate a diversi uffici provinciali, regionali e comunali e - *dulcis in fundo* - taluni uffici ministeriali, abbiamo verificato sul campo che la presenza del difensore civico nei comuni è garantita dai difensori civici provinciali e regionali che a cadenza regolare offrono i propri servizi localmente.

E ci siamo contemporaneamente resi conto che la funzione definita letteralmente "strumenti e controlli" nel sito ministeriale sopra citato (è il titolo di un'intera sezione) non è di per sé considerata sovrapponibile a quella del difensore civico che viene considerato una entità ben definita e distinta.

Inoltre la stessa dicitura "strumenti e controlli" è apparsa poco familiare alla maggior parte dei funzionari da noi contattati all'interno degli stessi ministeri di interesse.

In sintesi, ecco la buona notizia: possiamo continuare serenamente a dare fiducia ai difensori civici e a contare sul loro operato.

Speriamo di avere soddisfatto così almeno in parte i quesiti del cittadino che si è rivolto a noi e sollecitiamo chi di voi abbia necessità di chiarirsi le idee sulla materia legale o amministrativa a contattarci e rivolgerci le domande del caso, faremo del nostro meglio per soddisfare i vostri quesiti.



Il mistero...

...del difensore civico....

Numero Verde
800 91 31 81

Se la lista d'attesa è troppo lunga...accorciamola oppure facciamoci rimborsare!

Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si mobilita in tutela della salute dei cittadini. Ecco come accorciare i tempi d'attesa per accedere ad una visita specialistica o a specifici esami diagnostici, o comunque non pagare di tasca propria.

Per accorciare i tempi di attesa per visite mediche o analisi si può presentare una domanda all'ospedale o alla Asl.

Ma vediamo quali sono i tempi d'attesa massimi previsti dalla legge per le prestazioni specialistiche e per gli esami di diagnostica:

- 30 giorni, per le visite medico-specialistiche;
- 60 giorni, per gli accertamenti diagnostici strumentali come la tac, la risonanza magnetica, la gastroscopia, la colonscopia, ecografie, raggi, etc.

Come associazione consumatori e come cittadini sappiamo che quando effettuiamo una prenotazione e non ci viene comunicata una data significa che la lista è bloccata e che i tempi d'attesa potrebbero superare l'anno.

Ecco che allora non sapendo che pesci pigliare, ma non volendo rimetterci la salute, decidiamo di rimetterci i soldi e ci rivolgiamo alle strutture private.

Innanzitutto Avvocati al Tuo Fianco vi allerta su un vostro e nostro inalienabile diritto: la data della visita o dell'esame deve essere comunicata al paziente e se ciò non accade non accade bisogna presto intervenire per evitare che il consumatore paghi costi aggiuntivi rispetto al ticket. Ecco cosa fare.

Innanzitutto può chiedere di effettuare una visita intramuraria (o intramoenia): si tratta di una prestazione effettuata dal medico specialista come libero professionista all'interno dell'ospedale o dell'ambulatorio Asl, non in uno studio privato. In mancanza, il paziente può recarsi presso una struttura privata e chiedere il rimborso di quanto speso: è quanto previsto dalla legge e da una nota sentenza del Tribunale di Castrovillari.

Come saltare le liste d'attesa richiedendo la visita intramuraria

Per saltare le liste d'attesa, il paziente deve presentare una domanda al Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, in formato cartaceo nella quale richiede di ricevere la prestazione medica in regime di attività libero-professionale intramuraria. In pratica, se per la visita o per le analisi i tempi di attesa superano, rispettivamente, 30 e 60 giorni, si può chiedere che la stessa prestazione sia fornita in attività libero-professionale intramuraria, pagando il solo costo del ticket: il medico, dunque, non dovrà essere pagato a parte, come "privato", perché i costi sono a carico dell'Asl, come previsto dalla legge.

Il “dirottamento” del paziente all'intramoenia dovrebbe essere fatto automaticamente dalla Asl o dalla struttura ospedaliera, ma purtroppo questo non avviene quasi mai.

Domanda per saltare la lista d'attesa, come si fa

Ecco che cosa deve contenere la domanda per ottenere la prestazione medica intramuraria senza costi aggiuntivi:

- i dati del paziente
- la visita specialistica o le analisi prescritte;
- la comunicazione, da parte del Cup (centro unico prenotazioni), dell'impossibilità di prenotare la prestazione richiesta prima di una certa data (la data, come già esposto, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e a 60 per gli accertamenti diagnostici);
- bisogna poi indicare che:

la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati;

il decreto legislativo n. 124/1998, all'articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l'erogazione delle prestazioni;

- bisogna poi chiedere:

- che la prestazione (visita medica specialistica o esame diagnostico) sia resa in regime di attività libero-professionale intramuraria, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13;

- che venga fornita immediata comunicazione in merito;

• infine, bisogna comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-professionale intramuraria, la prestazione verrà effettuata privatamente, con preavviso di successiva richiesta di rimborso.

In pratica, se la prestazione è urgente ed è incompatibile con i tempi di attesa, il paziente può pretendere che la struttura pubblica garantisca la prestazione intramoenia senza pagare costi aggiuntivi, oltre al ticket: in mancanza, può recarsi dal medico privato e poi chiedere il rimborso all'Asl.

Contatta la nostra associazione consumatori - Avvocati al Tuo Fianco - per sapere nel dettaglio come compilare la domanda o se hai altri dubbi in materia: tel. 0332 15 63 491, n. verde 800 91 31 81.

CHI LA DURA LA VINCE: RISOLTO IL CONTENZIOSO da Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna

Dopo mesi di lunghe ed estenuanti trattative l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco, sede competente per l'Emilia Romagna - coadiuvata ed affiancata dalla nostra validissima Danila Salina, avvocato dotata della necessaria esperienza sul campo, è riuscita ad evitare un contenzioso al CORECOM di Bologna, raggiungendo un accordo di massima con un gestore telefonico che avrebbe fatto pagare ingiusti e ingiustificati addebiti per un'utenza telefonica migrata ad altro operatore.

Ecco i risultati ottenuti dall'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna e dall'avvocato Salina:

- siamo riusciti a **fargli rimborsare tutto il maltolto**, malgrado l' Azienda Associata avesse l'addebito in conto corrente delle fatture;
- abbiamo portato a casa un risultato importante, operando con caparbia, tenacia e sapienza, dimostrando così che con un'efficace informazione e **un'Associazione Consumatori che faccia valere i Diritti dei cittadini si possono raggiungere traguardi di grande valore**;
- abbiamo avuto la conferma e dato prova dell'ottima sinergia che si è sviluppata tra la sede competente per l'Emilia Romagna e la sede Nazionale, evidenziando **quanto contino il coordinamento, la collaborazione e il supporto reciproco** nello svolgere il lavoro di tutti i giorni;
- abbiamo ottenuto la certezza che la **squadra di avvocati** che stiamo selezionando e che ci sta scegliendo come canale verso i cittadini, è composta di **elementi preparati, lottatori e determinati oltre che dotati di una grande umanità**.



Un ringraziamento speciale al nostro Avvocato Danila Salina che con la sua precisione maniacale e perseveranza è riuscita a smontare tutto il castello del gestore Telefonico e mostrando preparazione e professionalità.

Vi ricordiamo che **aiutare i cittadini che si trovano in difficoltà con TUTTI i gestori di utenze** è uno dei nostri obiettivi.

Per sapere come muoversi potete contattare **Associazione Consumatori Emilia Romagna con sede a Imola ai numeri - 0542 1903254 - oppure 338 6567086 e il n.verde 800 913181 o scrivere alla email - emiliaromagna@avvocatialtuofianco.eu.**

Non mancate di visitare la nostra pagina facebook

<https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/>

Per contattare invece la sede Nazionale Associazione Avvocati al Tuo Fianco situata in Varese: tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81 - info@avvocatialtuofianco.it.

Visitate il sito **www.avvocatialtuofianco.it** e la pagina FB nazionale

<https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/>

I nuovi ambiti di competenza dell'Associazione: il diritto industriale, societario, copyright, marchi e brevetti



Da oggi Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si avvale anche della collaborazione di validissimi avvocati specializzati in materia di diritto societario, industriale, copyright, marchi e brevetti.

Questo nuovo sodalizio ci permette di fornire tutta la consulenza e il supporto legale necessari nella gestione di molte delle problematiche che interessano aziende e società.

Soprattutto, i servizi che l'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco è ora in grado di erogare in tema di diritto d'impresa, due diligence e governance aziendale, hanno le potenzialità per preservare le imprese sul mercato, rendendole costantemente aggiornate e quindi altamente competitive e prestigiose e con ampie prospettive di crescita nel medio periodo.

Avete un'azienda o una società? Siete socio o comunque avete un coinvolgimento importante all'interno di una realtà aziendale e/o societaria?

In tutti e due i casi potreste avere bisogno del nostro supporto in tante materie.

Questi i principali ambiti di intervento dell'Associazione Avvocati al Tuo Fianco in tema di diritto di impresa:

- diritto di impresa e delle società
- due diligence
- compliance e governance aziendale
- contrattualistica, contenzioso e tutela del credito (recupero crediti)
- diritto della proprietà industriale ed intellettuale IP
- soluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) e Arbitrato.

Cosa può fare dunque l'associazione Avvocati al Tuo Fianco per voi?
Può fare molto.

Innanzitutto vi assiste nel redigere o aggiornare lo **statuto societario**, eventuali regolamenti interni, patti o accordi tra soci. Poi può analizzare l'assetto giuridico dell'impresa e predisporre la tutela giuridica del caso così da **metterla in linea con tutte le normative vigenti**.

Nel caso di una importante trattativa, l'associazione Avvocati al Tuo Fianco indaga e verifica sulle attività di un'azienda per accertare che non vi siano criticità nascoste che potrebbero compromettere la buona riuscita dell'affare. In questo stesso ambito si inserisce l'indagine sulla consistenza patrimoniale dell'impresa nel valutare l'opportunità di acquisire il credito di imposta di altre imprese destinatarie del beneficio tributario e la gestione di **tutta la procedura di accollo tributario**.

In tema di compliance e governance aziendale, l'associazione Avvocati al Tuo Fianco può garantire l'aggiornamento normativo e giurisprudenziale relativo alle aree di attività dell'azienda, per la corretta vita a favore di competitività ed innovazione.

L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco effettua i controlli necessari a garantire che il vostro business sia quanto più attento ai principi etici, alla prevenzione degli illeciti, ai temi della sicurezza, della riservatezza, della legalità in generale.

Siamo in grado inoltre di seguirvi nelle operazioni richieste **per l'ottenimento della certificazione aziendale secondo gli adempimenti e procedure di cui al D.Lgs. n.231/2001 (cd. Codice Etico) e della Certificazione ISO 37001**.

A **tutela del vostro credito** possiamo analizzare e revisionare i contratti sia rispetto ai clienti che rispetto ai fornitori e predisporre le tutele giuridiche per il recupero dei crediti sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si prende cura anche della proprietà industriale e intellettuale fornendo assistenza legale e consulenza in materia marchi e segni distintivi, domain names, brevetti per invenzione, modelli e disegni di utilità, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche tipiche, segreti industriali, know-how e packaging. Valutiamo per voi l'opportunità di stipulare accordi di co-branding, visual merchandising, con altre imprese operanti nello stesso settore o in settore analogo.

Vi affianchiamo nel tutelare l'innovazione e la produzione tecnologica e scientifica anche con la stesura di patti di riservatezza.

Abbiamo la competenza per tutelare l'impresa in contenziosi giudiziali ed arbitrali attivi e/o passivi avanti le sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali competenti compresa la sede cautelare.

Forniamo assistenza e consulenza nei giudizi tesi alla più efficace tutela di segni distintivi dell'azienda (protezione del marchio), delle invenzioni industriali, modelli di utilità, indicazioni geografiche e di provenienza, azioni tese all'inibitoria della contraffazione, alterazione, uso ed usurpazione.

I nostri avvocati agiscono inoltre **contro la concorrenza sleale** per preservare l'esclusività dell'imprenditore sul mercato di riferimento e hanno esperienza nel settore della proprietà intellettuale; diritto d'autore (diritti patrimoniali e morali relativi all'industrial design ed alle opere cinematografiche, discografiche, audiovisive, architettoniche, letterarie ed artistiche in genere).

Nella tutela del diritto d'autore i clienti sono seguiti e assistiti sia nella fase della nascita sia in quella del mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché in tutte le attività collaterali necessarie alla protezione di questi diritti.

In tema di **soluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) e Arbitrato**, l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco può assistere in procedure arbitrali, in procedimenti di media-conciliazione; in procedimenti di negoziazione assistita, per nomine ad arbitro in arbitrati rituali.

L'obiettivo è quello di favorire una risoluzione stragiudiziale delle controversie nell'ottica di una nuova cultura tesa alla soluzione pacifica mediante l'utilizzazione degli ampi spazi di autonomia privata che possa consentire ai privati di riappropriarsi della gestione del rapporto commerciale, anche nella fase patologica del rapporto stesso.



SANITA': COME ACCORCIARE LE LISTE D'ATTESA?

*L'associazione che pensa
anche a tutelarvi la salute*

Numero Verde
800 91 31 81



Numero Verde
800 91 31 81

*scoprite con l'associazione quali sono i
tempi di prescrizione delle diverse
tipologie di cartelle*

LE MULTE SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI? SÌ!

LO DICE LA CASSAZIONE



Il ruolo del perito o consulente tecnico

L'associazione consumatori "Avvocati al tuo fianco", con sede nazionale a Varese, sta diffondendosi sul territorio nazionale proseguendo nell'impegno di aprire nuove sedi in diverse località per poter fornire un'assistenza capillare a livello nazionale.

Attualmente l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è presente oltre che a Varese anche a Milano, Imola e Brescia. Come già sapete e come dice il nome stesso, **l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si avvale di avvocati specializzati nelle varie branche del diritto** avendo come scopo principale - da statuto - quello di assistere i consumatori in materia legale e tutelarli.

L'associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco è competente **su ogni tipo di problematica legale, fiscale, amministrativa.**

Frequenti le richieste di un intervento per sinistri stradali, contestazioni di bollette, anatocismo bancario, diritto del lavoro e le noiose problematiche condominiali.

Gli avvocati che collaborano con l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco sono assistiti da periti o consulenti tecnici di parte (CTP).

La figura del **perito tecnico di parte o CTP è molto importante** in quanto lavora in sinergia con l'avvocato e lo **aiuta a dirimere e approfondire gli aspetti tecnici delle pratiche** orientandone dunque l'intervento **ed eventualmente quantificando economicamente il danno.**

A garanzia del buon operato e della qualità dell'affiancamento offerta all'avvocato, **il perito tecnico di parte dovrebbe essere sempre un professionista iscritto all' ALBO DEI PERITI ESPERTI E**



Il Perito Tecnico di Parte...

....una figura strategica!

Una figura strategica che affianca l'avvocato nella scelta della gestione di una pratica e nella quantificazione di un danno. Fondamentale per l'ottenimento del giusto rimborso o/e risarcimento.

Numero Verde
800 91 31 81

CONSULENTI REGIONALI O PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO.

Benchè questo requisito non sia imposto per legge, il perito tecnico di parte che sia legato ad un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco deve avere superato degli esami specifici che lo qualificano in modo certo e inoppugnabile.

La figura del perito tecnico di parte o CTP non va confusa con il CTU (consulente tecnico d'ufficio) che viene nominato dal giudice del Tribunale quando il medesimo per maggior garanzia vuole una terza perizia neutrale , oltre alle perizie dei consulenti di parte (CTP).

Per comprendere meglio la funzione del CTP **facciamo un esempio pratico.**

Il consumatore che decide di rifare il bagno di casa, chiamerà qualche ditta di idraulica per farsi produrre dei preventivi.

Visti e confrontati i preventivi, stabilirà a chi affidare il lavoro.

Se il cliente si **dovesse accorgere subito o entro il termine di garanzia che il lavoro - per qualche motivo - non è stato fatto a regola d' arte, ecco che il consumatore potrà rivolgersi ad un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco** alla quale chiedere il giusto sostegno per avere un risarcimento e/o un rimborso.

L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco **a sua volta si avvarrà del consulente tecnico o perito al quale affiderà il compito di effettuare un sopralluogo e analizzare lo stato dell'arte.**

Sulla scorta quindi delle valutazioni tecnico peritali prodotte dal perito tecnico di parte, congiuntamente e in sinergia con l'avvocato, i due professionisti definiranno la strategia più adatta alla situazione in esame.

Con questo esempio semplice e che banalizza forse un pò le procedure da attivare in casi come quello descritto, **è nostra volontà evidenziare l'importanza sostanziale del ruolo del perito tecnico di parte e sottolinearne il peso all'interno di una pratica legale.**

I periti tecnici di parte che affiancano l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco sono specialisti esperti nelle varie materie che affrontiamo quotidianamente e sono regolarmente iscritti all'albo dei periti e consulenti regionali o presso la camera di commercio.

In caso di problematiche che vedano la necessità dell'intervento di un perito tecnico di parte, non esitate a contattare l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco, sarà nostra cura mettere a vostra disposizione i nostri periti:

Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco

tel. 0332 15 63 491, n. verde 800 91 31 81

info@avvocatialtuofianco.it

www.avvocatialtuofianco.it.

Il minimo vitale impignorabile nel 2017

Esiste un minimo vitale intoccabile dai creditori sia per i pensionati che per i dipendenti che percepiscono uno stipendio. L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi informa su quelli che sono i vostri diritti sia in un caso che nell'altro.

In caso di pensione

Il minimo vitale impignorabile della pensione è pari alla misura dell'assegno sociale Inps aumentato della metà.

Dunque non tutto il quinto della pensione è pignorabile, ma solo quella parte che eccede il cosiddetto «minimo vitale», una somma ritenuta intoccabile in quanto servirebbe a garantire al pensionato un'esistenza dignitosa e decorosa.

Ecco come calcolare il minimo vitale: prendiamo la somma prevista per l'assegno sociale erogato dall'Inps (importo annualmente rivalutato) e aumentiamolo della metà. Esempio: se la pensione sociale è attualmente di 448,07 euro, il minimo di sopravvivenza impignorabile è pari a 672,10 euro (ossia $448,07 + 224,03$ [che è la metà di 448,07]).

Il risultato di tale operazione rappresenta la parte di pensione inalienabile ovvero la pensione "super garantita" e al di sotto della quale la mensilità non può mai scendere.

Se non siete bravi con la matematica a fare i calcoli o non siete pratici di queste materie, vi consigliamo di rivolgervi all'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco o ad altra associazione in grado di operare sul territorio secondo i nostri standard e i nostri metodi.

Se per il 2015 l'assegno sociale ammontava a 448,51 euro mensili per 13 mensilità, per il 2016 e il 2017 (fino a nuova indicazione dell'Inps) la misura resta quella indicata lo scorso 31 dicembre 2015, ossia 448,07 euro mensili per 13 mensilità.

In attesa, dunque, di conoscere il prossimo aggiornamento degli importi della pensione sociale (incrociamo le dita), la quota di pensione impignorabile per il 2017 è pari a 672,10 euro.

Forse non lo sapete ma anche questo risultato è stato realizzato dalla giurisprudenza quindi, in un certo senso dallo sforzo di tutti quanti noi insieme che ci siamo mossi per rivendicare, per promuovere e per ottenere dai tribunali i giusti riconoscimenti. Anche come associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco stiamo lavorando molto in questo senso e vi invitiamo a non trascurare i vostri diritti e se non ci riuscite da soli fatevi aiutare da noi!

Riassumendo la storia della modifica sarebbe andata così: pur essendo stata introdotta due anni fa, per colmare una lacuna presente nel nostro codice di procedura civile il quale, pur stabilendo che la pensione non potesse mai scendere al di sotto del minimo vitale, non aveva mai avuto attuazione.

Infatti la quantificazione di tale minimo impignorabile è stata poi elaborata dalla giurisprudenza.

Ora la riforma ha tolto ogni dubbio sul punto disponendo quanto segue:

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

In caso di stipendio

Innanzitutto diciamo subito che per lo stipendio non esiste realmente un minimo impignorabile come previsto per le pensioni.

Perciò, una volta applicati i limiti di pignoramento stabiliti dalla legge, tutto il resto della busta paga è pignorabile anche se lo stipendio ammonta a poche centinaia di euro.

Il pignoramento dello stipendio è soggetto a una serie di limiti a seconda che esso avvenga presso il datore di lavoro o presso la banca ove il lavoratore possiede il conto corrente su cui è accreditata la busta paga.

Non bisogna però lasciarsi prendere dallo sconforto: esistono delle soluzioni, legalmente consentite, che consentono al debitore di non rinunciare neanche a un euro del proprio salario.

E, anche in questo frangente, per avere la certezza di fare la cosa giusta e non perdere l'opportunità di tutelare i vostri diritti, vi consigliamo di rivolgervi all'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco e ottenere così la consulenza legale utile a comprendere come meglio affrontare il problema. Chi meglio inizia, meglio finisce.

Quali sono i limiti di pignoramento dello stipendio

Per sapere di quanto lo stipendio può essere pignorato, è necessario capire se il pignoramento è avvenuto in busta paga o presso la banca. Verificarlo è semplice: è sufficiente leggere l'atto giudiziario notificato dall'ufficiale giudiziario, nella tradizionale busta verde degli atti giudiziari.

In esso infatti è riportato il nome del terzo pignorato, ossia l'istituto di credito o l'azienda presso cui il debitore presta lavoro.

In caso di pignoramento notificato al datore di lavoro

Il creditore può notificare l'atto di pignoramento (cosiddetto pignoramento presso terzi) al datore di lavoro del debitore (oltre a quest'ultimo che ne deve essere messo a conoscenza per potersi, eventualmente, difendere e opporsi).

Il datore di lavoro comunicherà poi, al creditore pignorante, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, se il dipendente è in credito di somme di denaro o meno (cosa che, per esempio, nel caso di dimissioni o licenziamento porterebbe a un pignoramento negativo).

Come a molti noto, il creditore non può pignorare più di $1/5$ (un quinto) dello stipendio. Il "quinto" viene calcolato sul netto dello stipendio e non sul lordo. Per cui, uno stipendio netto di 1.000 euro subisce una trattenuta di 200 euro, pari cioè al 20%.

La procedura prevede poi che dopo la comunicazione dell'azienda al creditore, ci sia una citazione a comparire a un'udienza innanzi al tribunale civile, rivolta sia al debitore che al terzo pignorato. A tale udienza, il magistrato verifica se il terzo pignorato ha fornito dichiarazione positiva (esistenza di crediti del lavoratore) o negativa (inesistenza di crediti del lavoratore) e, nel primo caso, autorizza il pignoramento. Questo significa che, da allora in poi – e non prima – il datore di lavoro sarà obbligato per legge a trattenere $1/5$ dello stipendio e versarlo direttamente al creditore. Questo dovrà avvenire fino a quando il debito non sia stato completamente saldato.

Questa regola vale per qualsiasi tipo di stipendio, a prescindere dall'importo erogato al dipendente. Per ipotesi, anche uno stipendio di 300 euro resta pignorabile per un quinto, alla pari di uno da 5.000 euro al mese. Non esistono, come detto in apertura, soglie sotto le quali lo stipendio non sia pignorabile.

Le regole non cambiano nel caso in cui il dipendente sia creditore solo del TFR: anche su di esso si applica il limite di $1/5$ per il pignoramento.

Le stesse regole si applicano all'agente di commercio: anche per essi, infatti, vige il limite di $1/5$ per il pignoramento delle provvigioni nei confronti della società committente presso cui hanno il mandato.

Come si calcola il pignoramento del quinto dello stipendio?

Innanzitutto si deve prendere a riferimento l'importo netto dello stipendio e non la quota lorda. Intendendosi per importo netto lo stipendio escluse le trattenute di legge (imposte e contributi), e le eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento.

Che succede se, insieme al pignoramento, c'è la cessione del quinto dello stipendio?

Non si prendono in considerazione eventuali cessioni del quinto fatte volontariamente dal lavoratore in favore di banche o finanziarie. Per cui, tanto per esemplificare, se il debitore con uno stipendio di 1.000 euro subisce già la trattenuta del quinto per l'acquisto di un'auto, il pignoramento sarà ugualmente di 200 euro, ossia il 20% di mille, nonostante a lui, in busta paga, gli arrivino solo 800 euro.

Che succede se ci sono più pignoramenti contemporaneamente?

Quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento di norma il successivo si va a soddisfare solo dopo che quello precedente sia stato completamente saldato. La procedura è la stessa, ma il giudice autorizzerà l'assegnazione delle somme "in accodo", ossia l'uno di seguito all'altro.

Questa regola, tuttavia, non vale quando i crediti che originano il pignoramento abbiano una causa differente. Le cause possono essere, di norma, di tre tipi:

- crediti privati (per es. un fornitore, un professionista, un parente per un prestito, la controparte che ha vinto una causa, ecc.)
- crediti per tasse o altre somme dovute allo stato (si tratta, quindi, quasi sempre di Equitalia);
- crediti per alimenti (è il caso dell'ex moglie cui il giudice abbia riconosciuto l'assegno mensile).

Ebbene, quando concorrono contemporaneamente più crediti di natura diversa (per es.: Equitalia e un fornitore), il pignoramento dei due può avvenire anche contemporaneamente, superando quindi il limite di 1/5, ma a condizione che la somma di tali pignoramenti non faccia scendere lo stipendio a oltre la metà.

Che succede se il lavoratore si dimette o viene licenziato durante il pignoramento?

Se il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi causa, quando ancora il datore di lavoro effettua le trattenute sullo stipendio (perché il credito non è stato ancora integralmente pagato), cessa anche il pignoramento. Per cui, se il dipendente viene assunto presso altra azienda, il pignoramento andrà rinnovato.

Pignoramento in banca

Il pignoramento in banca avviene con la stessa procedura del pignoramento presso il datore di lavoro, con l'unica differenza che, in questo caso, l'atto viene notificato all'istituto di credito e al debitore.

Nel momento in cui l'atto di pignoramento viene notificato, se sul conto non ci sono somme depositate, il pignoramento si chiude con esito negativo.

Se invece ci sono somme depositate, e si tratta solo di redditi di lavoro dipendente, il pignoramento non può essere mai integrale, ma può riguardare solo le somme superiori a 1.345,56 euro. Questo perché la legge dispone che non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l'assegno sociale: poiché l'assegno sociale per il 2016 è 448,52, il triplo è 1.345,56.

Ne consegue che, se sullo stipendio ci sono depositati 2000 euro, il creditore potrà pignorare solo 654,44 euro (la differenza tra 2.000 e 1.345,56).

Se, invece, sullo stipendio ci sono depositati 1.300 euro, il creditore non potrà pignorare un bel niente.

La violazione dei nuovi limiti di pignoramento

Nel caso in cui il credito viola i nuovi limiti imposti, pignorando somme superiori a quelle previste dalla riforma, si ha l'inefficacia del pignoramento. L'inefficacia è solo parziale, ossia limitata esclusivamente alla parte di somme pignorate oltre i limiti, mentre per quelle entro i limiti il pignoramento resta valido.

L'inefficacia è rilevabile anche dal giudice d'ufficio dell'esecuzione.

*Verifica se hai diritto
alla pensione anticipata.*



SCOPRI COME FUNZIONA ESATTAMENTE IL SALVACONDOTTO

Numero Verde
800 91 31 81

Pensione

Numero Verde
800 91 31 81



DON'T POKEMON AND DRIVE!!!

Avvocati
al tuo fianco

Sulla rottamazione siamo diventati bravi! Possiamo aiutarvi a fare i conti e alleggerire le cartelle!

Abbiamo poco tempo fa pubblicato l'articolo che segue relativamente alla rottamazione. E' ormai conclamato che le rate sono diventate 5 così come sono definitivamente confermate le date delle diverse scadenze che trovate nell'articolo che per vostra comodità riportiamo di seguito. **Nel frattempo abbiamo fatto l'esperienza utile a sostenervi al fine di ottenere il migliore dei risultati e il più equo per tutti.**

Vi alleghiamo il pdf per la richiesta della rottamazione, ma soprattutto richiamiamo la vostra attenzione su un dettaglio.

Anche per la rottamazione vale la solita regola. Il più efficiente degli esiti in termini di risparmio e di rispetto delle leggi, lo si ottiene appoggiandosi a professionisti capaci che sappiano analizzare l'estratto di ruolo e fare i calcoli, altrimenti rischiate ancora una volta di regalare soldi che non sono necessariamente dovuti.

Non rischiate di rimetterci inutilmente. Rivolgetevi a chi possiede le competenze per analizzare la vostra posizione debitoria con equitalia, valutarla e darvi il giusto supporto per ottenere il massimo risultato. Contattate l'associazione Avvocati al Tuo Fianco al num. 0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.

Ecco l'articolo pubblicato nel blog dell'associazione Avvocati al Tuo Fianco poco tempo fa.

"Passa anche al senato la sanatoria Equitalia, ecco le regole definitive.

E' passato anche al senato il decreto rottamazione ruoli. Sarebbe stato d'altra parte complicato apportare modifiche senza creare problemi all'intero impianto della legge di bilancio, proprio questo decreto porta infatti nelle casse dello stato, secondo le stime del governo, un importo pari a circa 4,6miliardi nel 2017.

Vediamo dunque le regole definitive per accedere alla rottamazione cartelle Equitalia.

Le novità principali interessano l'ammissione delle ingiunzioni di pagamento di enti locali e comuni, l'ampliamento della forbice dei ruoli ammessi, la modifica ai termini per la presentazione e per la risposta di equitalia, il numero di rate in cui può essere suddiviso il pagamento.

Veniamo al dettaglio delle regole definitive per la rottamazione delle cartelle Equitalia e delle altre ingiunzioni di pagamento previste da comuni e enti che non si rivolgono all'ente nazionale.

- Le cartelle rottamabili son quelle immesse a ruolo dal 2000 al 2016;
- La rottamazione non riguarderà solo i ruoli Equitalia ma anche le ingiunzioni di pagamento dei 4.500 comuni e gli altri enti locali che non operano attraverso l'ente di riscossione nazionale e che abbiano deciso di partecipare alla procedura;
- Le istanze potranno essere presentate entro il 31 marzo 2017;
- La risposta di Equitalia dovrà arrivare entro il 31 maggio 2017;
- Le rate in cui può essere suddiviso il pagamento saranno 5, ma: il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 (con scadenza delle rate a fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre); il restante 30% nel 2018 (con scadenza nei mesi di aprile e settembre).

Attenzione al numero 06 89 36 79 65: sono truffatori!

L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi allerta su una nuova truffa in circolazione: le chiamate dal numero 06 89 36 79 65.

Chiamano preferibilmente all'ora di pranzo e di cena. Alcune persone sono state chiamate anche 30 volte in un giorno. Sono scortesi e arroganti e generalmente chiedono che gli leggiate l'ultima bolletta della luce.

Non fatelo assolutamente! E' una truffa e sono pericolosi!

In altri casi chiamano cercando di rifilare prodotti di vario genere; tra i più frequenti c'è il vino.

In questo modo raccolgono informazioni su di voi, vi fanno domande e, utilizzando illecitamente e impropriamente le vostre risposte, vi appioppiano contratti che non avete mai desiderato attivare.

Ricordate: non rispondete al numero 06 89 36 79 65.

Come associazione consumatori, Avvocati al Tuo Fianco si sta già attivando per trovare strade che permettano di bloccare questo tipo di situazioni e il primo e più potente mezzo di intervento è il passaparola. Perciò diffondete anche voi questa notizia e aiutateci a impedire che altre persone vengano truffate.

Vi incoraggiamo inoltre, ogni qualvolta veniate a conoscenza di situazioni analoghe, a comunicarci gli estremi della tecnica utilizzata, i contenuti e l'eventuale numero di telefono collegato, così da poter dare voce al vostro alert e aiutare tutti a difendersi meglio.

I nostri numeri sono 0332 15 63 491 oppure il numero verde 800 91 31 81.